Comune di Fano Adriano

(Provincia di Teramo)

Verbale n. 13 del 6 ottobre 2022

Oggetto: Parere sulla proposta di delibera n. 26 del 29-09-2022 "Riconoscimento del Debito Fuori Bilancio, ex art. 194 lett. a) D.Lgs. 267/2000, Tribunale di Teramo - Sentenza 789/2022 RG. n. 1261/2018."

Il sottoscritto dott. Massimo Marchetti, Revisore unico dei Conti dell'ente, nominato per il triennio 2022/2025 giusta delibera n. 4 del 23 marzo 2022, immediatamente esecutiva;
nell'esercizio delle previste funzioni di collaborazione, controllo e indirizzo con l'organo consiliare;
ricevuta la richiesta di parere su una proposta di delibera;
richiamati i propri verbali sin qui rimessi, con particolare riferimento a quelli relativi al riaccertamento dei residui, al rendiconto 2021 ed al bilancio di previsione 2022 – 2024;
confermate le considerazioni e le perplessità riepilogate nel verbale 12/2022, in particolare per quanto atteneva la gestione contabile ed amministrativa complessiva dell'ente;
esaminata la documentazione ricevuta a mezzo PEC del 1° ottobre u.s., osserva preliminarmente che i pareri di regolarità tecnica e contabile non recano data e sottoscrizione.
La ricostruzione effettuata nel corpo della proposta di delibera è scarna e apodittica, evidenziando solo che il Tribunale di Teramo "...condannava alle spese di lite e quindi alla refusione, in favore della convenuta di complessivi € 3.500,00 per compenso oltre rimborso forfettario al 15% iva e cap come per legge". La vicenda può essere ben compresa solo se esaminata congiuntamente alla proposta di delibera n. 24, della quale si riportano di seguito gli elementi essenziali.
Il riconoscimento dell'attuale debito fuori bilancio prende le mosse da verbali emessi dal Corpo Forestale dello Stato per la violazione degli obblighi di cui al Dlgs 152 del 2006 art. 124 c. 1 e art. 133 c. 2 accertate nel 2016 e nel 2018.
Avverso il verbale del 2016 il Comune di Fano Adriano, con nota prot. n. 4302 del 21/11/2016 avrebbe presentato delle memorie difensive ai sensi della L.689/1981 per ottenere l'annullamento delle contestazioni per le motivazioni in esse riportate, ma detto documento non risulta trasmesso in atti.
Parimenti, ***non risulta acquisito in atti alcun parere legale iniziale in merito alla coerenza e sostenibilità delle eccezioni difensive dell'ente che, relativamente alle contestazioni ricevute nel 2018 non ha posto in essere alcuna attività amministrativa.***

Nel rendiconto al bilancio 2021/2023 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 18/06/2022, l'ente attesta che sono state accantonate € 50.000,00 come "fondo contenzioso" in quanto l'ente era a conoscenza dei suddetti verbali notificati da parte dell'ex Corpo Forestale dello Stato e dei Carabinieri Forestali.

Non si può non segnalare che la relazione tecnica allegata e parte integrante della proposta di delibera risulta redatta dal Responsabile del settore tecnico che, oltre ad aver emesso il parere di regolarità tecnica, nel verbale di illecito amministrativo era stato individuato quale TRASGRESSORE in solido con l'ente.

Peraltro, nella sentenza 789/2022 Trib. Civile di Teramo, viene chiaramente evidenziato che l'ordinanza ingiunzione impugnata ha inteso sanzionare esclusivamente l'ente opponente quale proprietario dell'impianto.

Ad ogni modo, ***viene allegata la sola sentenza che ha integralmente deliberato in merito ai procedimenti riuniti 1261/2018 e 1264/2018, e nessuno degli atti prodromici e valutazioni preliminari e prognostiche, che potrebbero in qualche maniera permettere di valutare e/o giustificare la resistenza alla pretesa nonché il pagamento delle spese legale proprie e di controparte; tale carenza preclude l'individuazione di eventuali responsabilità amministrative e/o erariali omissive e commissive.***

Ulteriori perplessità derivano dal contenuto e dalla forma del così denominato "processo verbale" della seduta di C. C. del 30 luglio u.s., presente sul sito istituzionale[1], che si segnala al segretario comunale per le opportune valutazioni ex artt. 147 e ss. Tuel e conseguenti determinazioni:

"...

Ritenuto necessario provvedere alla salvaguardia degli equilibri e all'assestamento generale di bilancio per l'esercizio 2022;

Vista la nota prot. n. 2740 del 11/07/2022 con la quale il responsabile finanziario ha chiesto di:

◦ segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l'equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la gestione di competenza sia per quanto riguarda la gestione dei residui;

◦ ***segnalare l'eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i provvedimenti necessari all'eventuale riconoscimento di legittimità e alla copertura delle relative spese***;

◦ verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell'andamento della gestione ed evidenziare la necessità delle conseguenti variazioni;

◦ verificare l'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni;

[1] https://www.halleyweb.com/c067024/mc/mc_p_dettaglio.php

Tenuto conto che i responsabili di servizio hanno riscontrato, per quanto di rispettiva competenza:

- l'assenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio;
- ***l'assenza di debiti fuori bilancio;***
- l'adeguatezza delle previsioni di entrata e di spesa all'andamento della gestione e l'andamento dei lavori pubblici, evidenziando la necessità di apportare le conseguenti variazioni;…".

Si chiede pertanto al segretario comunale di effettuare le necessarie verifiche ed integrazioni prima della trasmissione ordinaria degli atti di riconoscimento alla Corte dei conti.

* * *

Il riconoscimento del debito ai sensi dell'art. 194 co. 1 lett. a) del TUEL è stato quantificato in € 24.000,00 per la sentenza n. 789 del 2022 emessa a definizione del giudizio R.G. 1261/2018 per l'importo complessivo di € 4.982,95 di cui €3.500,00 per compensi professionali € 525,00 per spese generali, € 957,95 per oneri previdenziali e fiscali ai quali sarà data copertura utilizzando l'avanzo vincolato, previa variazione di bilancio.

Tenuto perciò conto della richiesta di parere come pervenuta, pur con tutto quanto sopra eccepito, esposto, evidenziato e richiamato, si esprime parere favorevole al mero riconoscimento.

Chieti, 6 ottobre 2022

Il revisore unico

Massimo Marchetti

Firmato digitalmente da: MARCHETTI MASSIMO
Data: 06/10/2022 08:57:21